SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

RG PU N. 1399/2026 P.U.

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel. est.
Dott. Lorenzo Lentini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **RG PU N. 1399/2026** per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 12.10.2026,

DA

CHEGDANI ABDELLAH nato in Marocco il 26.05.1980, residente a Martinengo (BG - CAP: 24057), via Trieste n. 15, C.F.: CHGBLL80E26Z330U; CHEGDANI ABDELMOULA nato in Marocco il 2.10.1997, residente a Martinengo (BG - CAP: 24057), via Donizetti n. 10, C.F.: CHGBLM97R02Z330R; CHEGDANI ABDENBI nato in Marocco il 6.03.1983, residente a Martinengo (BG - CAP: 24057), via Donizetti n. 10, C.F.: CHGBNB83C06Z330X; CHEGDANI AISSA nato in Marocco il 13.11.1991, residente a Martinengo (BG - CAP: 24057), via Trieste n. 15, C.F.: CHGSSA91S13Z330F; CHEGDANI MOHAMMED nato in Marocco il 15.10.1999, residente a Martinengo (BG - CAP: 24057), via Donizetti n. 10, C.F.: CHGMMM99R15Z330B; RABIA EL MOSTAFA nato in Marocco il 23.04.1972, residente a Soncino (CR - CAP: 26029), via Fiorano n.

80/C, C.F.: RBALST72D23Z330T; tutti rappresentati, assistiti e difesi dagli Avvocati Antonio Vicentini del Foro di Bergamo (C.F.: VCNNTN69R15A794X, PEC: antonio.vicentini@bergamo.pecavvocati.it), Lucio Mazzotti del Foro di Milano (C.F.: MZZLCU42T12H501X, PEC: lucio.mazzotti@milano.pecavvocati.it;) e Marco Di Lauro del Foro di Milano (C.F.: DLRMRC71B28D150S – PEC: marco.dilauro@milano.pecavvocati.it) elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dei predetti difensori in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, come da procure alle liti allegate al ricorso;

Ricorrenti

nei confronti di

MN TECNICO S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale a MILANO (MI) VIA OSLAVIA 26/A cap 20134 Numero REA MI – 2610092, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 11547370962;

debitrice non costituita

*****

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

PREMESSO CHE

La società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC, in data 13.10.2026, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori alla prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 16.11.2026.

1. **La competenza territoriale.**

Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta dalla visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA OSLAVIA 26/A cap 20134, e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.

2. **L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.**

La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività ivi descritta: *"FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA"*.

La debitrice non ha dimostrato costituendosi la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che "è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …" (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

In ogni caso, le soglie dimensionali risultano superate in quanto l'esposizione debitoria complessiva scaduta è superiore ad **€ 500.000,** in quanto dall'estratto aggiornato del concessionario di riscossione emergono debiti scaduti e non pagati per **€ 1.095.162,21;** l'onere probatorio a carico della debitrice non può essere in ogni caso assolto, in quanto i bilanci successivi all'anno di costituzione ed iscrizione (a partire da gennaio 2021) non sono mai stati approvati né formalmente depositati al registro delle imprese.

3. **La legittimazione attiva della parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 ultimo comma CCII.**

Sussiste la legittimazione attiva dei lavoratori ricorrenti, in quanto la loro qualità di creditori emerge da decreti ingiuntivi definitivi ed atti di precetto notificati via PEC; il credito complessivo delle parti ricorrenti corrisponde ad **Euro 39.026,72**, oltre successivi interessi e rivalutazione.

Sussistono inoltre debiti di natura tributaria, scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad **€ 1.095.162,21,** sorti a partire da febbraio 2024.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a **€ 30.000,00.**

4. L’insolvenza.

Quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:

- A) dal mancato pagamento di ingenti debiti tributari e previdenziali scaduti e non rateizzati, né soggetti a definizione agevolata, per oltre € 1 milione, risalenti nel tempo;
- B) dall’inadempimento in relazione al modesto credito vantato dai singoli lavoratori ricorrenti, fisiologicamente adempibile da un’impresa non in crisi, quale remunerazione di un normale costo e fattore di produzione, fatto pertanto indicativo dell’incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
- C) dal mancato deposito e dall’omessa approvazione dei bilanci dall’anno 2021 ad oggi, in violazione dell’art. 2478 *bis* c.c.;
- D) dall’esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dalla ricorrente presso la sede legale della debitrice, come da verbale dell’ufficiale giudiziario, in data 8.5.2026, circostanza che altresì evidenzia la cessazione e/o il trasferimento di fatto dell’attività commerciale.

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l’impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **MN TECNICO S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale a MILANO (MI) VIA OSLAVIA 26/A cap 20134 Numero REA MI – 2610092, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 11547370962**, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. MAURO GIOVANNI BENASSI, C.F. BNSMGV63S05F205J, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **17 marzo 2027 ore 9.30,** in modalità da remoto con l'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 19 novembre 2026.

Il giudice rel. est.	Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli	*Dott.ssa Luisa Vasile*